



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 novembre 2010 (16.11)
(OR. en)**

16257/10

PECHE 281

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 11 novembre 2010
Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
Esame della gestione dello sforzo di pesca nelle acque occidentali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010) 661 definitivo.

All.: COM(2010) 661 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.11.2010
COM(2010) 661 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Esame della gestione dello sforzo di pesca nelle acque occidentali

SEC(2010) 1367

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Esame della gestione dello sforzo di pesca nelle acque occidentali

1. INTRODUZIONE

1.1. Obiettivo e fondamenti dell'esame

La Commissione è tenuta a valutare l'applicazione nelle acque occidentali¹ del regime di gestione dello sforzo di pesca istituito nel 2003² con riguardo a tre aspetti: la sua attuazione da parte degli Stati membri; le condizioni di accesso alle regioni ultraperiferiche nell'Atlantico nord-orientale; l'efficacia delle norme specifiche in materia di sforzo applicabili in una zona situata ad ovest e a sud dell'Irlanda, la cosiddetta "zona biologicamente sensibile" (ZBS)³.

Il presente esame si avvale principalmente della sorveglianza condotta dalla Commissione sul regime di gestione dello sforzo di pesca e sui cambiamenti verificatisi nel contesto politico, dei contributi forniti dagli Stati membri nell'ambito di un questionario tecnico, di una valutazione effettuata dallo CSTEP⁴ e dei pareri scientifici formulati dal CIEM con riguardo alla ZBS⁵.

I risultati del presente esame verranno utilizzati per decidere sul futuro del regime, che dipenderà dagli orientamenti politici adottati per la riforma della politica comune della pesca del 2012.

1.2. Regolamentazione dello sforzo nelle acque occidentali

Il regime delle acque occidentali è stato istituito nel 1995 per salvaguardare gli equilibri esistenti al momento della piena integrazione della Spagna e del Portogallo nella politica comune della pesca e per evitare un aumento dello sforzo di pesca rispetto ai livelli osservati prima di tale integrazione⁶. Il regolamento del 1995 è stato successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 1954/2003. I principali elementi dei regimi di sforzo succedutisi sono i seguenti:

¹ Le acque occidentali comprendono l'Atlantico nord-orientale a ovest del Mare del Nord e del Mare di Norvegia, incluse le zone economiche esclusive delle regioni ultraperiferiche portoghesi e spagnole.

² Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1); regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio (GU L 258 del 5.8.2004, pag. 1).

³ Cfr. l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio.

⁴ CSTEP, Relazione del gruppo di lavoro SGMOS 09-05 sui regimi di gestione dello sforzo di pesca, parte 3, luglio 2010.

⁵ Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, parere CIEM 2009, libro 5, punto 5.3.3.1.

⁶ Cfr. i considerandi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 685/95 (GU L 71 del 31.3.1995, pag. 5).

	Parametro limitato	Ripartizione per zona e per tipo di pesca	Metodo di attribuzione iniziale
Condizioni di adesione per la Spagna e il Portogallo	Numero di navi e loro presenza simultanea	Irish box: zona situata intorno all'Irlanda in cui è vietato l'accesso Acque CE delle zone CIEM VI, VII, VIIIabd Acque spagnole delle zone CIEM VIIIc e IXa Acque portoghesi intorno alle Azzorre e a Madera Acque spagnole intorno alle Isole Canarie Navi per la pesca demersale, pesca specializzata (vari mestieri)	Negoziato di adesione volto a sostituire il sistema di concessione di licenze per i pescherecci stranieri con una formula che consentisse di evitare la perturbazione dei modelli di pesca
Regime di sforzo 1995	Numero di kW/giorni annuali Numero di pescherecci – solo per la Spagna con riguardo a due sottozone intorno all'Irlanda Attribuzione completa dello sforzo agli Stati membri	16 zone a livello delle divisioni CIEM/zone COPACE ⁷ Pesca demersale, in acque profonde, pettinidi e granchi di mare/grancevole Attrezzi fissi e trainati, pescherecci di lunghezza superiore a 15 m	Lo sforzo, dichiarato dagli Stati membri, necessario per utilizzare le possibilità di pesca, incluse le specie non soggette a limitazione, senza perturbare gli equilibri di sfruttamento esistenti né la stabilità relativa
Regime di sforzo 2003	Numero di kW/giorni annuali Attribuzione completa dello sforzo agli Stati membri	9 zone a livello delle zone CIEM/zone COPACE Pesca demersale ad eccezione delle specie di acque profonde, pettinidi e granchi di mare/grancevole Pescherecci di lunghezza superiore a 15 m e, in una zona a sud e a ovest dell'Irlanda, superiore a 10 m	Sforzo medio dichiarato per il periodo 1998-2002

Tabella 1. Sintesi dei regimi di sforzo succedutisi nelle acque occidentali

2. L'ATTUALE REGIME E LE POLITICHE COLLEGATE

2.1. Caratteristiche dell'attuale regime

Il regime di gestione dello sforzo messo in atto nel 2003 ha condotto in generale a riduzioni considerevoli nell'attribuzione agli Stati membri dello sforzo massimo

⁷ COPACE: Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale. Le acque occidentali sono situate in zone CIEM (Atlantico nord-orientale) e, per quanto riguarda (una parte del)le zone economiche esclusive intorno alle regioni ultraperiferiche del Portogallo e della Spagna, in zone COPACE (Atlantico centro-orientale).

consentito. Ciò si deve fra l'altro all'adozione di un criterio più rigoroso per determinare il massimale di sforzo, che è stato fissato al livello dello sforzo medio annuo registrato fra il 1998 e il 2002; questa decisione è stata contestata dalla Spagna, senza risultato⁸. Il regime è stato inoltre caratterizzato dalla semplificazione, poiché le zone e i mestieri non erano indicati nel dettaglio⁹. Inoltre, le attività di pesca connesse alle specie di acque profonde sono state escluse e sottoposte direttamente a un regime specifico che non prevedeva limitazioni regionali¹⁰. Il regime del 2003 condivide con i regimi precedenti il principale elemento che lo distingue dai regimi di gestione dello sforzo adottati nell'ambito di piani di gestione pluriennali: l'attribuzione dello sforzo è fissa e non si evolve da un anno all'altro parallelamente agli obiettivi di gestione o alle attribuzioni di contingenti per gli stock interessati.

Nel far riferimento alle caratteristiche delle flotte, il regime si limita a definire la lunghezza minima dei pescherecci (15 m; ZBS: 10 m). Ciò ha due conseguenze principali: in primo luogo, i pescherecci di piccole dimensioni che effettuano unicamente bordate giornaliere sono esclusi dal piano di gestione, salvo che nella ZBS, dove in pratica, dato il campo di azione limitato di questo tipo di imbarcazioni, sono inclusi nel regime solo i pescherecci di piccole dimensioni che operano a partire dall'Irlanda. In secondo luogo, i controlli possono basarsi sui dati forniti in tempo reale per via elettronica, poiché i pescherecci di lunghezza superiore a 15 m devono essere collegati a un sistema di sorveglianza via satellite (VMS) e, a partire da luglio 2011, dovranno dichiarare ogni giorno le catture mediante giornali di bordo elettronici.

Poiché il regime di sforzo 2003 è suddiviso in zone molto estese, ciascuna di esse comprende una grande diversità di fondali di pesca. Analogamente, nell'ambito delle operazioni di pesca il regime si limita a distinguere tre sole "specie bersaglio": le risorse demersali, escluse le specie di acque profonde, i pettinidi e i granchi di mare/le grancevole. Ciò ha quattro conseguenze principali: in primo luogo, per la pesca demersale non viene fatta alcuna distinzione nella composizione delle catture, in realtà molto variabile (merluzzo bianco/eglefino/merlano; merluzzo carbonaro; nasello/rana pescatrice/rombo giallo; scampo). In secondo luogo, occorre stabilire a fini di gestione una distinzione fra le attività di pesca in acque profonde e la pesca demersale in generale; questo aspetto sarà oggetto di un'ulteriore valutazione nel quadro della revisione attualmente in corso del regolamento (CE) n. 2347/2002. In terzo luogo, la gestione non tiene conto degli effetti delle diverse tecniche di pesca sugli stock sfruttati. Infine, le specie pelagiche (sgombro, aringa, sugarello, tonno bianco o pesce spada) non sono coperte dal regime.

Il parametro utilizzato nell'ambito del regime per limitare le attività di pesca è il numero di giorni trascorsi in mare moltiplicato per la potenza del peschereccio interessato. Ciò ha due conseguenze principali: in primo luogo, il parametro è collegato all'attività reale del peschereccio ma resta un parametro di attività "nominale", poiché non viene fatta alcuna distinzione fra tempo di navigazione e

⁸ Cfr. cause C-36/04 e C-442/04 della Corte.

⁹ Si intende per "mestiere" un gruppo di operazioni di pesca dirette alla cattura di specie (o gruppi di specie) simili, effettuate con attrezzi simili nello stesso periodo dell'anno e/o nella stessa zona e caratterizzate da modelli di sfruttamento simili.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

tempo di pesca; in secondo luogo, esso tiene conto della capacità del peschereccio, ma solo nel senso che a un motore più potente equivale uno sforzo maggiore.

Il regime non si applica ai pescherecci dei paesi terzi, che non sono dunque tenuti a rispettarlo.

2.2. Norme di sorveglianza e di controllo inerenti al regime

Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati dei pescherecci autorizzati a pescare nell'ambito del regime di gestione dello sforzo 2003. Con l'entrata in vigore delle future modalità di applicazione del nuovo regolamento sul controllo¹¹, questi pescherecci dovranno essere in possesso di un'autorizzazione di pesca e l'elenco corrispondente sarà registrato nei siti web ufficiali centralizzati degli Stati membri. Un'autorizzazione di pesca supplementare è richiesta per la pesca in acque internazionali¹².

Il regolamento sul controllo indica nei dettagli il calcolo dello sforzo di pesca messo in atto in ciascuna zona dai pescherecci assenti dal porto. La raccolta dei dati può essere effettuata per mezzo dei giornali di bordo e dell'identificazione delle posizioni tramite VMS. Quando uno Stato membro ha superato il proprio limite di sforzo, la Commissione può procedere a detrazioni dalle future attribuzioni di sforzo massimo consentito. La potenza motrice del peschereccio sarà oggetto di certificazione e di controlli.

2.3. Gestione delle possibilità di pesca e degli stock

Le attribuzioni di sforzo di pesca agli Stati membri non sono direttamente collegate alla gestione degli stock ittici. Sono tuttavia previsti due meccanismi in questo senso: quando gli Stati membri procedono a uno scambio di possibilità di pesca, essi possono anche scambiare lo sforzo di pesca corrispondente; non sono fornite ulteriori indicazioni circa le modalità di calcolo dello sforzo di pesca trasferito. La Commissione può inoltre aumentare lo sforzo di pesca o autorizzare un trasferimento di sforzo fra zone diverse in modo che lo Stato membro possa utilizzare la totalità dei propri contingenti o esplorare tipi di pesca non soggetti a contingente qualora una valutazione scientifica degli stock lo consenta. Fino ad oggi la Commissione non ha mai adottato decisioni in questo senso.

Le attività di pesca demersale che rientrano nel regime 2003 sono in larga misura soggette a una gestione parallela in termini di totali ammissibili di catture (TAC). Ciò vale in particolare per il nasello, la rana pescatrice, il rombo giallo, il merluzzo bianco, l'eglefino, il merlano, il merluzzo giallo, il merluzzo carbonaro, la molva, la sogliola, la passera, le razze e lo scampo. Benché per molti di questi stock i TAC siano stati ridotti nel corso dell'applicazione del regime, i livelli massimi di sforzo sono rimasti immutati. Varie altre specie di valore commerciale superiore comprese in questi tipi di pesca non sono soggette ai TAC, ad es. il calamaro, la seppia, la

¹¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 - cfr. in particolare gli articoli da 7 a 15, da 26 a 32, da 39 a 41, l'articolo 106, gli articoli da 114 a 116 e l'articolo 124); cfr. anche il regolamento (CE) n. 2103/2004 del Consiglio (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 12).

¹² Cfr. l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

passera lingua di cane, la sogliola limanda, la limanda, la triglia di scoglio, la busbana francese, la spigola, il rombo liscio, il rombo chiodato e i caponi.

Non sono altresì soggette a TAC le specie bentoniche gestite nell'ambito di attribuzioni di sforzo specifiche, ossia i pettinidi e il granchio di mare/la grancevola. Tali specie sono oggetto di una gestione complementare a livello nazionale, regionale e locale. La pesca dei pettinidi, di elevato valore, è disciplinata in modo più rigoroso per quanto concerne le stagioni e l'uso degli attrezzi, in particolare nelle regioni atlantiche della Francia e del Galles. In molti casi esistono meccanismi di autogestione della pesca costiera volti a evitare un'offerta eccedentaria sul mercato o a organizzare la rigenerazione delle risorse. Gran parte di questi due tipi di pesca bentonica non rientra nel campo di applicazione del regime di gestione dello sforzo 2003 poiché essa viene praticata da pescherecci di piccole dimensioni.

Le attribuzioni dello sforzo di pesca nell'ambito del regime 2003 vengono effettuate senza interferire con le norme più restrittive contenute nei piani di gestione. Nelle acque occidentali sono attualmente in vigore tre piani di gestione, che prevedono limitazioni dello sforzo che si evolvono in funzione dello stato degli stock: il piano relativo al merluzzo bianco nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda, il piano relativo alla sogliola nella Manica occidentale e il piano relativo al nasello meridionale e allo scampo nelle acque iberiche¹³.

3. ATTUAZIONE DELLA GESTIONE DELLO SFORZO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

Tutti gli Stati membri interessati hanno messo a punto strumenti di raccolta dei dati, di sorveglianza e di comunicazione per la gestione dello sforzo di pesca nell'ambito del regime 2003. Per determinare il consumo di sforzo si utilizzano principalmente i giornali di bordo e i dati VMS (fatta eccezione per i pescherecci irlandesi di lunghezza inferiore a 15 m nella ZBS). La Commissione riceve relazioni mensili relative allo sforzo utilizzato, per lo più entro i termini previsti. Gli Stati membri chiudono un determinato tipo di pesca una volta esaurite le attribuzioni di sforzo corrispondenti; in alcuni casi, essi tentano di evitare o posticipare tale chiusura acquisendo quantitativi di sforzo supplementari da altri Stati membri. I paesi che ricorrono più frequentemente a questi scambi sono il Belgio, i Paesi Bassi e l'Irlanda.

Il calcolo dello sforzo di pesca non è pienamente armonizzato nella pratica. Più il metodo è coerente, più sarà facile sfruttare l'analisi scientifica dell'evoluzione dello sforzo, poiché tale analisi si basa su metodi armonizzati nell'ambito del quadro per la raccolta dei dati¹⁴ della politica comune della pesca.

4. VALUTAZIONE

Nella sua configurazione attuale, il regime di gestione dello sforzo ha il vantaggio di costituire una salvaguardia contro il trasferimento dello sforzo da una zona all'altra e contro l'esercizio di nuovi tipi di pesca non fondata su un parere scientifico. Il fatto

¹³ Regolamenti del Consiglio (CE) n. 1342/2008 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20), (CE) n. 2166/2005, (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5) e (CE) n. 509/2007 (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

che la sua applicazione si limiti unicamente alle navi di maggiori dimensioni si deve al principio di proporzionalità e alla fattibilità dei controlli. Le norme in materia di controllo sono state tuttavia modificate: a partire dal 2012, i pescherecci di dimensioni pari o superiori a 12 metri dovranno essere dotati di VMS. L'esclusione dei pescherecci più piccoli incide sulla portata spaziale del regime, poiché per la maggior parte dell'anno tali pescherecci operano presumibilmente nella zona delle 12 miglia nautiche. Entro i confini di tale zona, lo Stato costiero può in linea di massima disciplinare autonomamente¹⁵ le attività di pesca, ma non esiste alcuna delimitazione spaziale definita fra i regimi internazionali e locali.

L'approccio spaziale ha il merito della semplicità e della coerenza con il concetto di ecoregioni, salvo nel caso della Manica orientale, che attualmente si considera appartenente all'ecoregione del Mare del Nord anziché alla regione del Mar Celtico.

Data la sua natura statica, il regime del 2003 non può essere utilizzato per la gestione degli stock o della pesca multispecifica; non è questo del resto lo scopo per cui è stato concepito. Il fatto di definire un'unica pesca demersale, unito alla divisione spaziale in vaste zone, non consente al regime attuale di stabilire un collegamento diretto con la gestione degli stock o con la gestione per mestieri. D'altra parte, le zone di gestione dello sforzo non sempre coincidono con le principali zone di gestione dei TAC¹⁶. Tuttavia, un regime di sforzo generale potrebbe essere potenzialmente connesso a parametri biologici e dunque a considerazioni future in materia di gestione, a condizione che tali parametri siano in grado di riflettere contemporaneamente la situazione di più stock.

Il regime potrebbe essere più pertinente per la gestione della pesca dei pettinidi e dei granchi, dato che queste specie non sono soggette ai TAC. Tuttavia, per la gestione dei granchi, il parametro di gestione "kW/giorni" non risulta sufficientemente significativo, poiché la pressione di pesca dipende in larga misura dal numero di nasse utilizzate¹⁷ e questo parametro non è strettamente correlato con la potenza motrice. Il regime non sfrutta inoltre gli approcci di gestione locali e regionali, che potrebbero includere sia i pescherecci più piccoli che quelli di maggiori dimensioni. Lo sviluppo di politiche locali risulta inoltre talvolta ostacolato se dipende dalla collaborazione con le flotte di paesi limitrofi che sfruttano gli stessi stock.

La disponibilità di dati VMS e di registrazioni giornaliere delle catture tramite giornali di bordo elettronici dovrebbe garantire una maggiore trasparenza nell'applicazione del regime. La raccolta di dati VMS per zona di gestione è un'operazione che può ora essere svolta anche dagli Stati costieri con riguardo ai pescherecci di altri Stati membri operanti nelle loro acque e un meccanismo analogo è previsto per le informazioni contenute nei giornali di bordo nell'ambito dell'attuazione della riforma sul controllo.

¹⁵ Cfr. gli articoli 9 e 17 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

¹⁶ In particolare, la zona di gestione dello sforzo CIEM VIII include le acque cantabriche, mentre esse sono gestite congiuntamente con le acque costiere portoghesi per quanto concerne i TAC relativi al nasello, alla rana pescatrice e al rombo giallo.

¹⁷ Altri attrezzi di una certa importanza: reti da traino e non da traino per la pesca del granchio di mare in Francia (catture accessorie), reti non da traino per la pesca della grancevola in Francia e nel Regno Unito.

La verifica dei dati sullo sforzo risulta più complessa rispetto alla sorveglianza delle catture, poiché non è possibile procedere a un controllo incrociato con i dati relativi al mercato. Ciò porta a ritenere che le informazioni VMS, sempre più affidabili e precise grazie all'evoluzione delle norme tecniche, andrebbero prese come base per la gestione, adottando in seguito un meccanismo di trasparenza con riguardo al calcolo nazionale dello sforzo di pesca.

La trasparenza del calcolo dello sforzo può essere altresì migliorata grazie all'analisi scientifica dei dati relativi allo sforzo raccolti nell'ambito del quadro per la raccolta dei dati, attualmente in corso nelle acque occidentali a partire dal 2009.

La certificazione e il controllo della potenza motrice limiteranno in futuro le dichiarazioni errate, rendendo in tal modo più affidabile il parametro dei kW/giorni.

5. REGIME DI GESTIONE DELLO SFORZO NELLE ACQUE NORD-OCCIDENTALI E SUD-OCCIDENTALI

5.1. Acque nord-occidentali

La Francia e il Regno Unito ricevono la maggiore attribuzione di sforzo per la pesca demersale nelle zone CIEM V-VI (ovest della Scozia) e VII (Mar Celtico), seguite a distanza dalla Spagna e dall'Irlanda (cfr. la *tabella 1a* del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione). Con riguardo al consumo dello sforzo notificato dagli Stati membri, solo la Germania, la Spagna e i Paesi Bassi sembrano utilizzare oltre la metà dello sforzo annuale; in alcuni anni, la Spagna (ovest della Scozia) e i Paesi Bassi (Mar Celtico) sono riusciti a utilizzare completamente lo sforzo massimo loro assegnato.

A titolo di esempio, i grafici seguenti mostrano l'evoluzione dello sforzo relativo alle attività di pesca demersale e alle catture delle principali specie connesse soggette a contingenti da parte di pescherecci spagnoli nelle zone V-VI e VII e da parte di pescherecci britannici nelle zone V-VI. Benché il rapporto fra sforzo e catture nell'ambito del contingente vari notevolmente da uno Stato membro all'altro, si può osservare che il consumo dello sforzo si mantiene stabile da diversi anni e, nel caso della Spagna, anche quando le specie contingentate disponibili mostrano una tendenza alla diminuzione.




Figura 1. Raffronto fra lo sforzo dichiarato e le catture soggette a contingente¹⁸ per la Spagna nell'insieme delle zone V-VI e VII.




Figura 2. Raffronto fra lo sforzo dichiarato e le catture soggette a contingente¹⁹ per il Regno Unito nelle zone V-VI.

Il piano di gestione del merluzzo bianco incide attualmente in misura molto più rilevante sui pescherecci dediti alla pesca demersale nelle acque ad ovest della Scozia. Ciò avviene in particolare per l'Irlanda e il Regno Unito. La tabella seguente confronta, a titolo di esempio, i regimi di gestione dello sforzo di questi Stati membri. Va osservato che la portata geografica e il campo di azione della flotta per questi due regimi, pur non essendo identici, coincidono in larga misura.

Entità	Sforzo attribuito nelle acque occidentali	Sforzo notificato nelle acque occidentali	Sforzo attribuito inizialmente nel quadro del piano per il merluzzo bianco ²⁰	Sforzo notificato nel quadro del piano per il merluzzo bianco

¹⁸ Specie considerate: nasello, rana pescatrice, rombo giallo, scampo. La molva e le razze, benché altrettanto importanti, non hanno potuto essere prese in considerazione a causa della mancata corrispondenza delle zone o per l'assenza di serie temporali.

¹⁹ Specie considerate: merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, rana pescatrice, scampo.

²⁰ Questa attribuzione iniziale è soggetta ad adeguamenti nel corso dell'anno, in particolare aumenti dello sforzo in cambio di misure volte a evitare le catture di merluzzo bianco.

Irlanda, kW/giorni nel 2009, ovest della Scozia	2 324 932	818 595 (35%)	826 543	636 462 (77%)
Regno Unito, kW/giorni nel 2009, ovest della Scozia	24 017 229	6 209 268 (26%)	7 140 713	8 208 153 (115%)

Tabella 2: Regimi di gestione dello sforzo nelle acque ad ovest della Scozia per la pesca demersale praticata dal Regno Unito e dall'Irlanda.

Considerando che il piano per il merluzzo bianco consente di escludere dal suo regime di sforzo i gruppi di navi non dedite alla pesca di tale specie, il regime per le acque occidentali continua a svolgere una funzione di quadro generale.

Con riguardo alla pesca dei pettinidi e dei granchi (cfr. la *tabella 1b* del documento di lavoro dei servizi della Commissione), l'Irlanda ha ritirato dalla flotta un certo numero di pescherecci al fine di garantire il costante rispetto del massimale di sforzo imposto per i pettinidi.

5.2. Acque sud-occidentali ad eccezione delle regioni ultraperiferiche

La Spagna e la Francia ricevono la maggiore attribuzione di sforzo per la pesca demersale nelle zone CIEM VIII e IX, seguite a distanza dal Belgio (cfr. la *tabella 2* del documento di lavoro dei servizi della Commissione). Con riguardo all'utilizzo dello sforzo notificato dagli Stati membri, i pescherecci spagnoli e belgi sembrano operare al massimo dei limiti consentiti mentre lo sforzo francese sembra essersi notevolmente ridotto. Nella zona CIEM IX, che si estende dal sud della Galizia al Golfo di Cadice, solo i pescherecci portoghesi e spagnoli sono autorizzati a pescare specie demersali. I pescherecci spagnoli sembrano operare quasi al massimo dei limiti consentiti mentre quelli portoghesi sembrano aver diminuito il proprio sforzo.

Lo sforzo di pesca relativo ai pettinidi e ai granchi in queste zone è riservato alla Francia (zona VIII) e alla Spagna (zone VIII e IX). Ancora una volta, solo i pescherecci spagnoli sembrano operare in prossimità dei limiti.

6. SFORZO E CONDIZIONI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA NELLE ACQUE INTORNO ALLE AZZORRE, ALLE ISOLE CANARIE E A MADERA

6.1. Contesto

Il trattato di adesione della Spagna e del Portogallo del 1985 ha introdotto un meccanismo consistente nell'adozione di decisioni annuali del Consiglio per disciplinare l'accesso reciproco alle zone economiche esclusive che circondano le Azzorre, le Isole Canarie e Madera. Le decisioni del Consiglio così adottate hanno preservato in ciascuna zona l'accesso esclusivo dei pescherecci nazionali, con poche eccezioni relative ad alcune specie di tonnidi. Il regime di gestione dello sforzo istituito nel 1995 ha costituito in pratica una continuazione di tale regime, proibendo l'accesso alle moderne navi tonniere e fissando in modo esaustivo lo sforzo di pesca autorizzato a livello delle regioni ultraperiferiche. Il regime di sforzo del 2003 ha ridotto il livello di esclusività in base al principio di libero accesso alle acque comunitarie, in primo luogo creando un regime di accesso specifico a favore delle

flotte locali nelle acque di queste isole fino a una distanza di 100 miglia nautiche e, in secondo luogo, escludendo le specie di acque profonde dalla regolamentazione dello sforzo connessa alle isole. Queste decisioni sono state successivamente contestate, senza successo, dal governo delle Azzorre²¹.

Il regime del 2003 prevede che, nelle acque fino a una distanza di 100 miglia nautiche dalla linea di base delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie, gli Stati membri interessati abbiano la possibilità di limitare la pesca ai soli pescherecci registrati nei porti di tali isole, fatta eccezione per quelli tradizionalmente operanti in queste acque. La Commissione non è a conoscenza di legislazioni nazionali che applichino la suddetta limitazione di accesso ai pescherecci non appartenenti alle flotte locali. Sembra tuttavia che questa limitazione esista di fatto. Nel 2008 la Spagna e il Portogallo hanno inoltre firmato un accordo bilaterale²² che limita l'accesso reciproco delle flotte insulari a un totale di 38 pescherecci e che prevede una serie di specifiche tecniche.

6.2. Gestione dello sforzo

Le attribuzioni di sforzo nel quadro del regime 2003 per la pesca demersale sono riservate al Portogallo nelle zone delle Azzorre e alla Spagna e al Portogallo nelle zone di gestione relative a Madera e alle Isole Canarie. Solo la pesca demersale intorno alle Isole Canarie continua ad avere una certa importanza. La pesca dei pettinidi non risulta possibile in nessuna di queste due zone e la pesca dei granchi è consentita unicamente alla Spagna intorno alle Isole Canarie (cfr. la *tabella 4* del documento di lavoro dei servizi della Commissione). Dato che le attività di pesca principali riguardano le specie di acque profonde e le grandi specie pelagiche altamente migratorie, entrambe ormai escluse dal regime in causa, l'impatto e l'importanza del regime risultano estremamente limitati. Sia il governo delle Azzorre che quello delle Isole Canarie hanno manifestato il proprio interesse a rivedere il contenuto del regime di accesso, incluso il suo campo di applicazione geografico, nel quadro della riforma della PCP.

7. REGIME DI GESTIONE DELLO SFORZO NELLA ZONA BIOLOGICAMENTE SENSIBILE

7.1. Contesto

La ZBS è una sottozona del Mar Celtico, situata all'interno delle zone economiche esclusive dell'Irlanda e del Regno Unito, che è stata definita unicamente ai fini di una gestione dello sforzo separata a partire dal 2004. I confini di questa zona sono stati identificati sulla base di informazioni scientifiche sull'elevata concentrazione di novellame di nasello. La ZBS coincide in parte con una zona oggetto di misure tecniche che richiede l'utilizzo di maglie di dimensioni maggiori nel quadro delle misure di ricostituzione²³ dello stock di nasello settentrionale; i confini di tale zona

²¹ Cfr. cause T-37/04 e C-444/08 della Corte.

²² Accordo relativo alle attività della flotta di pesca tradizionale delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie firmato a Braga il 21 gennaio 2008.

²³ Regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8).

figurano nel documento di lavoro dei servizi della Commissione. La creazione di questa zona speciale è stata contestata, senza successo, dalla Spagna²⁴.

7.2. Gestione dello sforzo

La Francia riceve la maggiore attribuzione di sforzo per la pesca demersale nella ZBS, seguita dall'Irlanda, dalla Spagna e dal Regno Unito (cfr. la *tabella 3* del documento di lavoro dei servizi della Commissione). Con riguardo all'utilizzo dello sforzo notificato dagli Stati membri, i pescherecci spagnoli sembrano essere i più attivi in questa zona, seguiti da quelli irlandesi. Di conseguenza, solo la Spagna opera in prossimità dei limiti consentiti.

La pesca dei pettinidi viene attualmente praticata solo dai pescherecci irlandesi, benché anche la Francia disponga di un quantitativo di sforzo. Con riguardo alla pesca dei granchi, l'Irlanda sembra essere il paese più attivo e opera in prossimità dei limiti consentiti, mentre la Francia sembra conservare una notevole riserva di sforzo.

7.3. Valutazione biologica

La Commissione ha chiesto al CIEM un parere scientifico sull'impatto della regolamentazione dello sforzo nella ZBS nel quadro di altre misure di conservazione. Il CIEM ritiene che i confini della ZBS coincidano con la principale zona di crescita del nasello e della rana pescatrice e con la zona di riproduzione del rombo giallo e, in misura minore, del nasello. Tali confini si sovrappongono inoltre parzialmente con importanti zone di riproduzione e di crescita dell'eglefino e del merlano, benché quest'ultimo aspetto riguardi soprattutto le zone costiere e dunque incida meno sulle flotte internazionali, che operano piuttosto nella parte meridionale e occidentale della ZBS. Il CIEM ritiene che l'impatto della ZBS sul miglioramento dello stato degli stock di nasello sia poco chiaro ma reputa che l'esistenza di questa zona, combinata all'applicazione di misure tecniche, possa avere avuto effetti positivi sul rombo giallo e sulla rana pescatrice. Il CIEM sottolinea che, per la maggior parte dei paesi, le limitazioni dello sforzo non appaiono restrittive, ma è favorevole al mantenimento della misura al fine di evitare cambiamenti indesiderati nei modelli di pesca; l'Unione dovrebbe inoltre fissare chiari obiettivi di conservazione per la ZBS che dovrebbero essere successivamente oggetto di una sorveglianza accurata e trasparente.

8. CONCLUSIONI

Il regime di gestione dello sforzo del 2003 è riuscito a creare le condizioni per la piena integrazione della Spagna e del Portogallo nelle principali norme della PCP. Dato il suo carattere statico, esso non costituisce più un limite per l'attività di pesca della maggior parte degli Stati membri in un numero considerevole di zone, data la continua contrazione della capacità globale della flotta²⁵ nonché la diminuzione delle possibilità di pesca per le specie contingentate. In compenso, in alcune zone sono stati successivamente elaborati regimi di gestione dello sforzo specifici per

²⁴ Cfr. cause C-36/04 e C-442/04 della Corte.

²⁵ Cfr. la relazione annuale della Commissione sugli sforzi compiuti dagli Stati membri nel 2008 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca, COM(2010) 60 definitivo.

determinati tipi di pesca connessi ai pareri annuali formulati per gli stock. In futuro dovrebbe essere possibile un collegamento fra un regime di gestione dello sforzo su larga scala e pareri regolari sugli stock nell'ambito delle attività di pesca miste; ciò richiederebbe tuttavia maggiori dettagli nella definizione dei vari tipi di pesca. Con riguardo alla ZBS, il regime rientra in un contesto di misure tecniche che nel loro insieme hanno mostrato di aver migliorato le condizioni di alcuni stock importanti. I pareri scientifici indicano che le future restrizioni dovrebbero essere collegate in modo più chiaro con gli obiettivi di gestione delle risorse.

La gestione tramite il controllo dello sforzo potrebbe costituire uno strumento importante nella pesca dei pettinidi e dei granchi, poiché tali specie non sono soggette a TAC. Tuttavia, il parametro attualmente utilizzato per la gestione non risulta abbastanza preciso, specialmente per la pesca dei granchi, e il regime dovrebbe essere in grado di reagire alle iniziative delle parti interessate in materia di gestione, il che attualmente non avviene.

Per le regioni ultraperiferiche dell'Atlantico orientale, il regime presenta un quadro generale che è solo parzialmente completato dalla legislazione nazionale. Le attività di pesca più importanti (grandi specie pelagiche e specie di acque profonde) non sono regolamentate a livello regionale.